

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI IN MATERIA
DI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

- ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE -

Ai sensi del DPR n. 115 del 2002 il patrocinio a spese dello Stato è previsto per l'attività giudiziale e non per quella stragiudiziale.

La giurisprudenza della Suprema Corte si è divisa a lungo sull'interpretazione dell'art. 124 del citato decreto, laddove prevede che l'istanza di ammissione può essere chiesta “*anche quando il processo non pende*” facendone discendere le diverse conseguenze in relazione alla ricomprensione delle spese suddette.

La Cassazione Civile, Sezioni Unite, con la sentenza del 19.4.2013 n. 9529 ha però chiarito che l'attività stragiudiziale preliminare all'inizio di un contenzioso processuale che poi effettivamente ha inizio ed è assistito con il gratuito patrocinio, non può avere autonomia di parcellazione e deve essere considerata parte di quello che poi verrà liquidato in sede di compensi del gratuito patrocinio.

Per l'effetto, l'avvocato non potrà chiederne il compenso direttamente al cliente ammesso al patrocinio gratuito: tale condotta sarebbe sanzionabile in via disciplinare in quanto

consentirebbe illecita duplicazione del compenso.

La stessa sentenza precisa, però, che l'attività esplicantesi fuori dal processo e non meramente propedeutica al procedimento da instaurare, può essere richiesta direttamente al cliente.

Quanto alle spese per l'assistenza in mediazione (obbligata o delegata), recente giurisprudenza di merito (Tribunale di Firenze 13.1.2015) ha richiamato l'orientamento della Suprema Corte per affermare:

1) nessuna indennità è dovuta all'organismo di mediazione per i soggetti in condizione di essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato (art. 17 D.Lgs. 28/2010);

2) la mediazione è attività propedeutica al giudizio e quindi può essere chiesta allo Stato;

3) in caso di esito positivo della mediazione, con interpretazione sistematica teleologica della normativa in materia, della costituzione e del diritto euronitario, qualora non segua il processo, l'assistenza legale è comunque a carico dello Stato.

Si tratta, infatti, di procedura strettamente connessa al processo che, in caso di successo della mediazione, realizza il risultato migliore non solo per le parti, ma anche per lo Stato che non deve sostenere anche le spese del giudizio.